

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2053}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIOLITTI, BERTOLDI, ACHILLI, FERRI MARIO

Presentata il 13 aprile 1973

Disposizioni concernenti l'informazione al Parlamento sulle nomine effettuate dal Governo

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella sfera assai ampia delle responsabilità gravanti sul Governo nel nostro ordinamento uno spazio rilevante lo occupa il potere di nominare, in tutto o in parte, i titolari degli organi dirigenti di una serie di enti ed istituti pubblici. È un potere che risulta conferito al Governo (o a suoi componenti) per motivi non sempre identici: ora per la particolare importanza della carica, anche se questa non riguarda enti coinvolti in alcun modo dalla attuazione degli indirizzi politici governativi (si pensi agli istituti di ricerca e di alta cultura), ora per la necessità di assicurare, attraverso la nomina, la necessaria sensibilità a quegli indirizzi (si pensi agli enti di gestione delle partecipazioni statali, per i cui presidenti si è giunti addirittura a parlare — forse inettamente — di rapporto di fiducia con il Governo).

È ben possibile che in una prospettiva di riforma emerga la inopportunità di conservare nella sua attuale ampiezza il menzionato potere del Governo. Questo infatti in più casi deriva dalla strutturazione autoritaria che ebbe dall'ordinamento fascista l'organizzazione di taluni settori, per i quali vengono oggi richieste forme organizzative più democratiche, implicant, fra l'altro, la rap-

presentatività e quindi l'elezione degli organi dirigenti. In molti altri casi tuttavia il potere del Governo è un dato istituzionale che risponde alle caratteristiche del vigente sistema rappresentativo, inquadrandosi nelle responsabilità che in tale sistema non possono non competere all'Esecutivo. Proprio per questo sembrano velleitarie e comunque discutibili le proposte volte a trasferire il potere in questione al Parlamento ovvero a inserire quest'ultimo nel suo esercizio, con proprie determinazioni. Se in materia ci sono dei problemi, non è con la facile chiave dell'assemblearismo che diviene possibile risolverli.

Il ruolo del Parlamento va rinvenuto qui sul terreno del controllo e c'è da vedere perciò se i relativi strumenti coprono in modo adeguato anche il potere governativo di nomina o se, invece, non vi sia al riguardo una specie di lacuna, determinata dal fatto che quegli strumenti — di per sé carenti, del resto, sotto più di un profilo — sono stati comunque pensati con riferimento ad attività diverse da quelle in esame. Si deve constatare allora che chieder conto al Governo di scelte di persone attraverso interrogazioni e interpellanze significa inevitabilmente porre in dubbio le qualità dei nomi-

nati e creare nei loro confronti un clima o un atteggiamento di aprioristica sfiducia che possono essere immeritati per loro e dannosi per l'ufficio a cui li si è chiamati. Non a caso c'è un'antica tradizione, anche parlamentare, intesa a regolare separatamente le questioni attinenti a persone.

Questa tradizione non ha ancora trovato un suo svolgimento a proposito delle nomine governative ed il risultato è che su queste il Parlamento finisce col non avere elementi di giudizio e col rinunciare ad ogni intervento.

La presente proposta di legge vuol sopprimere a questa carenza. Per rendere fisiologico il controllo sulle nomine (senza fondarlo sul sospetto, assai spesso qualunquistico, fatto gravare su tutto ciò che è di provenienza politica), ne rende automatico l'esercizio, imponendo al Governo di fornire, non su ri-

chiesta, ma d'ufficio, la motivazione delle scelte che fa.

Ciò servirà sicuramente a contrastare il ripetersi dei casi grazie ai quali si è legittimato e alimentato il menzionato sospetto, screditando così la democrazia parlamentare. Sarà possibile inoltre al Parlamento provvedere a un oculato esercizio delle sue funzioni di controllo e di critica, senza le remore che, in questa materia, sono imposte dall'indole degli strumenti ispettivi esistenti. Per i settori, infine, nei quali è messa in dubbio o la legittimità o l'opportunità del potere governativo di nomina, l'accorgimento che qui si propone è intanto un correttivo che non contrasta con gli obiettivi di più radicale innovazione, ma si inquadra anzi nella prospettiva di questa.

Per il complesso degli indicati motivi, si confida pertanto in una sollecita approvazione della proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Quando la nomina del presidente, di amministratori o di sindaci di enti ed istituti pubblici è effettuata per legge con deliberazione, ovvero su proposta o previo parere del Consiglio dei ministri, di Comitati di ministri o di singoli Ministri, il Governo, nei trenta giorni successivi all'atto di nomina, illustra alle Commissioni delle due Camere competenti per materia i criteri che hanno presieduto alla scelta, con particolare riferimento alla qualificazione professionale e culturale del nominato.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica nei casi in cui il conferimento dell'incarico di presidente, di amministratore o di sindaco è disposto in ragione dell'ufficio ricoperto dal nominato nella pubblica amministrazione.